



PROVINCIA DI LECCE

POLITICHE DI TUTELA AMBIENTALE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

C. R. A922

Protocollo Generale degli Atti di Determinazione
n. 381 del 23/03/2022

OGGETTO: D.LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II.. COSTRUZIONE DI SERRE SOLARI PER L'ESSICCAMENTO DEL FANGO DISIDRATATO PRODOTTO DALL'IMPIANTO DEPURATIVO DI CASARANO (P1646). PROPONENTE: ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. (C.F. 00347000721), VIA COGNETTI N. 36 - BARI. VALUTAZIONE PRELIMINARE AI SENSI DELL'ART. 6, CO. 9, DEL D.LGS. N. 152/2006.

Il Dirigente

Visti:

- l'art. 107, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che spettano ai dirigenti tutti i compiti, compreso l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale;
- l'art. 107, comma 3, del medesimo D.Lgs. n. 267/2000, che attribuisce ai dirigenti, tra l'altro, i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo (lettera f);
- il Decreto del Presidente della Provincia di Lecce n. 5 dello 01/02/2022, con cui l'incarico di dirigente del Servizio Politiche di Tutela e Transizione Ecologica è stato attribuito all'Avv. Antonio Arnò;

Vista la normativa vigente in materia:

- la Legge Regionale 12/04/2001 n.11, "*Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale*", e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione della direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e del D.P.R. 12.4.1996, integrato e modificato dal D.P.C.M. 7.3.2007, nonché le procedure di valutazione di incidenza ambientale di cui al D.P.R. 8.09.1997, n. 357, e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto legislativo 3/04/2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale), che disciplina, nella Parte Seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC);
- la Legge Regionale 14/06/2007, n.17 "*Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale*" e s.m.i.;
- la Legge Regionale 12/02/2014, n. 4, "*Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), alla legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica) e alla legge regionale 19 luglio 2013, n. 19 (Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi)*";

- il Decreto del Ministero dell’Ambientale e della Tutela del Territorio e del Mare 30 marzo 2015, recante linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome, previsto dall’articolo 15 del Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116;

Premesso che:

- il depuratore di Casarano è stato assoggettato, nell’ambito dell’iter di autorizzatorio di progetto di potenziamento e adeguamento, a verifica di assoggettabilità a valutazione dell’impatto ambientale, conclusasi con l’esclusione, da parte di Regione Puglia – Servizio VIA e VINCA, dalla procedura di VIA, giusto provvedimento di D.D. 16/07/2020, n. 223 (“P1193 - Progetto definitivo dell’adeguamento dell’impianto di depurazione a servizio dell’agglomerato di Casarano”);
- con nota del 18/02/2022 (prot. 107079), trasmessa a mezzo email certificata acquisita al protocollo della Provincia di Lecce al n. 6714 del 18/02/2022, Acquedotto Pugliese S.p.A. - Direzione Industriale - Reti e Impianti di Depurazione, ha formalizzato richiesta di Valutazione preliminare ai sensi dell’art. 6, comma 9, del D.Lgs.152/2006, per un progetto di realizzazione, presso il suddetto impianto depurativo, di serre solari per l’essiccamento del fango disidratato ivi prodotto;
- con successiva nota prot. 11978 del 23/02/2022 è stato fornito link per la consultazione e lo scaricamento dei seguenti elaborati in formato digitale:
 - Lista di controllo
 - R.01-Relazione Generale
 - R.02-Relazione Tecnica
 - R.04-Relazione Paesaggistica
 - R.05-Studio di Inserimento Urbanistico
 - R.06-Piano di Monitoraggio Ambientale
 - R.07-Studio di Fattibilità Ambientale
 - R.08-Bilancio terre e rocce da scavo
 - R.09-Relazione tecnica acque meteoriche
 - R.15-Relazione sulle interferenze
 - R.EE.05-Quadro economico
 - R.Spec.01-Valutazione previsionale di impatto acustico
 - R.Spec.02-Valutazione previsionale di impatto odorigeno
 - R.Spec.03-Relazione agronomica
 - G.I.01-Inquadramento territoriale: corografia (scale varie)
 - G.I.02-Catastale - CTR - IGM
 - G.I.03.A-Planimetria generale stato di fatto
 - G.I.03.B-Planimetria demolizioni e dismissioni
 - G.I.05.A-Planimetria generale stato di progetto
 - G.I.05.B-Planimetria generale dettaglio nuova premente fanghi
 - G.I.06-Rendering generale
 - G.I.07-Schema a blocchi stato di progetto
 - G.I.08-Interferenza CdB
 - G.I.09.1-Acque meteoriche – Bacini scolanti
 - G.I.09.2-Acque meteoriche e rete di drenaggio – planimetria
 - G.I.09.3-Acque meteoriche e rete di drenaggio – planimetria prementi
 - G.I.09.4-Acque meteoriche - profilo coperture
 - G.I.09.5.1-Acque meteoriche - profilo piazzali
 - G.I.09.5.2- Acque meteoriche - profilo piazzali
 - G.I.09.6-Acque meteoriche e rete di drenaggio - particolari
 - G.I.09.7-Rete aeraulica disidratazione

- G.A.01-Pianta Copertura e pianta interno
- G.A.02-Prospetti significativi
- G.A.03-Sezioni AA-BB
- G.A.04-Punti di carico e scarico fanghi
- G.A.05-Rendering dettagli
- G.A.06-Pesa - Tipico di montaggio
- G.A.07-Recinzione - Tipico di montaggio

Rilevato che:

- la modifica progettuale, oggetto di valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii., prevede la realizzazione di costruzioni di serre che hanno lo scopo di ridurre la quantità di acqua ancora presente nel fango prodotto dall'impianto e già disidratato meccanicamente utilizzando una modalità completamente naturale e sostenibile che sfrutta esclusivamente l'energia solare, senza pertanto consumo diretto di combustibili fossili. Tali serre ad energia solare realizzate in policarbonato trasparente e poste a valle dell'esistente disidratazione meccanica, infatti, utilizzano esclusivamente le radiazioni solari ed il potenziale di essiccamento dell'aria come fonte di energia termica per l'essiccamento del fango già disidratato ed inserito in serra, facendo passare il tenore di secco del fango stesso dal valore iniziale dell'ordine del 20% ad un valore finale dell'ordine del 75-80% in funzione del tempo di detenzione in serra;

Constatato, come dalla esibita "Lista di Controllo", quanto di seguito:

L'intervento proposto non interviene in alcun modo sulla potenzialità dell'impianto di depurazione esistente; esso non necessita dell'occupazione di aree private, bensì esclusivamente di aree di pertinenza del depuratore, per una superficie di circa 7.500 mq, poste all'interno di proprietà comunale attigua al depuratore esistente.

Ai fini del miglioramento delle prestazioni ambientali del depuratore sono stati previsti i seguenti adeguamenti:

- Ottimizzazione del ciclo di gestione dei fanghi, con l'aggiunta di una fase di essiccamento degli stessi da realizzare mediante la realizzazione e l'utilizzo di serre solari dotate di impianto di trattamento arie. Il miglioramento è significativo dal punto di vista ambientale/gestionale in quanto ridurrà del 70% circa la quantità in volume dei fanghi prodotti dall'impianto, e conseguentemente della stessa percentuale la necessità di gestione di trasporti ed impegno della capacità di discarica.
- Realizzazione di rete dreni acque meteoriche secondo la normativa vigente.
- Trattamento delle emissioni odorogene in atmosfera, in ottemperanza alla L.R. 32/2018.

L'intervento è finalizzato a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dell'impianto di depurazione nel suo complesso, in quanto la sua realizzazione consentirà il raggiungimento di molteplici obiettivi, tra i quali il proponente segnala:

- una notevole riduzione nella produzione di rifiuti da smaltire per quanto attiene la matrice fanghi di depurazione;
- una significativa riduzione delle emissioni in atmosfera derivanti dal trasporto del fango su mezzi gommati per l'allontanamento dall'impianto dovuta alla riduzione dei volumi del fango stesso;
- l'applicazione di una modalità completamente naturale e sostenibile di forte efficientamento della disidratazione che, se confrontata con sistemi di pari alto rendimento quali essiccamenti termici, comporta importanti benefici ambientali, quali: 1) il consumo di energia elettrica per tonnellata di acqua evaporata (20 - 40 kWh) che è due/tre volte inferiore al consumo degli essiccatori termici; 2) la conseguente riduzione dell'emissione di anidride carbonica, in condizioni di clima moderato, a solo 24 kg di CO₂ per tonnellata metrica di acqua evaporata, valore che è inferiore al 15% della CO₂ generalmente emessa per tonnellata di acqua evaporata da essiccatori termici a gas.

Nella progettazione delle serre si è tenuto conto della disponibilità delle aree limitrofe al depuratore. Il terreno destinato alle nuove opere ha un'estensione di circa 6.200 m², dei quali 2.100 m² destinati alle serre vere e proprie, ed è adiacente all'attuale recinzione lato sud-est in prossimità dei pretrattamenti.

È stato implementato un sistema a "letto cocleare" per permettere l'ingresso nella serra solare in progetto del fango disidratato indipendentemente dal tempo di funzionamento della centrifuga presente sull'impianto di depurazione che avrà anch'esso una funzione, seppur ridotta, di "polmone".

Le scelte sono state quindi eseguite nell'ottica di offrire un'ampia possibilità di scelte, offrendo un impianto elastico e flessibile alle esigenze gestionali.

Le apparecchiature individuate per il trasporto dei fanghi alla serra sono in grado di offrire ampia garanzia di funzionamento e ridurre tempi di manutenzione ed intervento senza interferire con il normale funzionamento del depuratore.

Il fango disidratato, con contenuto di secco pari al 21%, in ingresso alla serra solare, formata da due moduli di uguali dimensioni, uscirà con un tenore di secco compreso tra il 70% e l'80% dal lato opposto e da qui scaricato, per mezzo sempre di coclee, al cassone per il loro conferimento finale.

La serra avrà un ingresso ed uno scarico del fango essiccato dedicati. L'aria esausta sarà trattata per mezzo di N°2 scrubber del tipo orizzontale (uno per ogni modulo) a doppio stadio prima di essere rilasciata in atmosfera. Particolare attenzione è stata mostrata per la viabilità dei mezzi a servizio delle serre, prediligendo manovre semplici e flussi lineari.

L'area di cantiere, nonostante le limitate dimensioni delle opere in progetto, per assenza di spazio disponibile internamente al depuratore, sarà approntata completamente all'esterno dell'impianto esistente.

La realizzazione delle opere di progetto, essendo relative ad una fase di trattamento da aggiungere in coda alla linea fanghi, non influenza il funzionamento dell'attuale depuratore che continuerà ad esercire e depurare normalmente anche durante i lavori di costruzione delle serre, che si prevede possano avere, attesa la complessità delle opere, una durata di 365 giorni solari.

Relativamente alla fase di cantiere la produzione di rifiuti riguarderà diverse tipologie, che vanno dai materiali di risulta delle attività di demolizioni di alcuni manufatti esistenti alle terre e rocce da scavo rivvenienti dalla costruzione delle opere, ed in minima parte dovuta al materiale di imballaggio dei macchinari e dei materiali da costruzione.

Le potature e gli scarti della vegetazione da rimuovere non sono classificabili come rifiuti ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e smi.

I rifiuti saranno depositati nelle aree di "deposito temporaneo" ex art. 183, co.1, lett. bb) del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, in attesa di essere avviati a recupero/smaltimento secondo le procedure di legge, mediante soggetti autorizzati.

Non è previsto, nella fasi sia di realizzazione, sia di esercizio delle serre, un uso di risorse naturali significativo.

Il consumo di risorse nella fase di cantiere sarà limitato e riferibile alle consuete attività di manutenzione straordinaria e installazione di impianti elettromeccanici: saranno utilizzate le quantità di acqua, materiali ed energia (carburanti ed energia elettrica) necessari alla realizzazione delle opere in progetto e delle operazioni di cantiere. Non è previsto consumo di risorse non rinnovabili o scarsamente disponibili.

Rilevato, altresì, che la modifica progettuale proposta:

- non ricade neppure parzialmente all'interno di zone/aree:
 - Zone umide, zone riparie, foci dei fiumi
 - Zone costiere e ambiente marino
 - Zone montuose e forestali
 - Riserve e parchi naturali, zone classificate o protette ai sensi della normativa nazionale (L. 394/1991), zone classificate o protette dalla normativa comunitaria (siti della Rete Natura 2000, direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE)
 - Zone in cui si è già verificato, o nelle quali si ritiene che si possa verificare, il mancato rispetto degli standard di qualità ambientale pertinenti al progetto stabiliti dalla legislazione comunitaria
 - Zone a forte densità demografica
 - Zone di importanza paesaggistica, storica, culturale o archeologica
 - Territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità
 - Siti contaminati
 - Aree sottoposte a vincolo idrogeologico
 - Aree a rischio individuate nei Piani per l'Assetto Idrogeologico e nei Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni
 - Aree soggette ad altri vincoli/fasce di rispetto/servitù (aereoportuali, ferroviarie, stradali, infrastrutture energetiche, idriche, comunicazioni, ecc.)

- per quel che concerne le interferenze con il contesto ambientale e territoriale il progetto comporterà;
 - in fase di costruzione, la produzione di rifiuti identificabili con il materiale di risulta degli scavi, in fase di esercizio una riduzione della produzioni di fanghi da avviare a smaltimento;
 - in fase di costruzione le principali emissioni nocive si identificano con i rumori generati dalle lavorazioni. Data la distanza dal centro abitato l'impatto acustico del cantiere sarà minimo. In fase di esercizio le opere in variante comporteranno un'emissione sonora poco significativa. Si prevede una sostanziale invarianza degli impatti ambientali rispetto alla situazione ante operam;

Considerato:

- che dall'istruttoria esperita sulla base delle Liste di controllo per la Valutazione Preliminare e della documentazione a supporto inoltrata dalla società proponente, si evince che la modifica proposta (come innanzi dettagliata), può ritenersi non sostanziale, escludendo la necessità di ricorrere a qualsivoglia ulteriore procedura contemplata dalla Parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006, a mente di quanto previsto e disposto dall'art. 6, co. 9, del decreto;

Valutato:

- che la documentazione prodotta dal proponente ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del D.Lgs. n. 152/2006, ivi compresa la lista di controllo che ha evidenziato l'assenza di impatti significativi e negativi sull'ambiente dell'intervento proposto ai sensi del predetto comma, l'esame istruttorio ha confermato l'assenza di impatti e la non necessità di procedere ad ulteriori fasi di approfondimento istruttorio attraverso l'avvio dei procedimenti di Verifica o di Valutazione ai sensi della Parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006;
- che l'intervento è finalizzato a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dell'impianto di depurazione nel suo complesso, poiché la nuova sezione consentirà il raggiungimento di molteplici obiettivi tra i quali:
 - la notevole riduzione nella produzione di rifiuti da smaltire per quanto attiene la matrice fanghi di depurazione;
 - la significativa riduzione delle emissioni in atmosfera derivanti dal trasporto del fango su mezzi gommati per l'allontanamento dall'impianto dovuta alla riduzione dei volumi del fango stesso;
 - l'applicazione di una modalità completamente naturale e sostenibile di forte efficientamento della disidratazione che, se confrontata con sistemi di pari alto rendimento quali essiccamenti termici, comporta importanti benefici;

Ritenuto:

- che la modifica proposta avente ad oggetto la realizzazione di serre solari (come innanzi dettagliata), in quanto non incidente sugli effetti ambientali attesi derivanti dal progetto nel suo insieme, può ritenersi non sostanziale, escludendo così la necessità di ricorrere a qualsivoglia ulteriore procedura contemplata dalla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e smi., a patto che siano rispettate le misure di mitigazioni cui a suo tempo è stata vincolata l'esclusione dalla procedura di VIA, giusto provvedimento regionale di D.D. 16/07/2020, n. 223, nonché quelle previste in relazione alla variante odierna;

Dato atto:

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e del punto 6.2.1. del Piano Triennale Anticorruzione approvato con D.C.P. n. 41 del 10/10/2016, di non versare, in relazione al procedimento in oggetto, in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti;

Sulla scorta di quanto fin qui riportato (da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), dovendo ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. addivenire alla valutazione preliminare della modifica di che trattasi:

DETERMINA

- di attestare, per le ragioni illustrate in premessa, la **non sostanzialità della modifica proposta** da Acquadotto Pugliese S.p.A. (C.F. 00347000721) per il depuratore di Casarano con il progetto "**P1646. Costruzione di serre solari per l'essiccamento del fango disidratato prodotto dall'impianto depurativo di Casarano**", che non presentando potenziali impatti ambientali significativi e negativi ai sensi del c. 9, art. 6, del D.Lgs. n. 152/2006, non necessita di ulteriori fasi di approfondimento istruttorio attraverso l'avvio dei procedimenti di Verifica di assoggettabilità di Valutazione di impatto ambientale ai sensi della Parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

- di precisare che il presente provvedimento:
 - attiene alla sola valutazione preliminare di cui all'art. 6 comma 9 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm. ii. e non comprende altre valutazioni ambientali;
 - è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
 - fa salve le ulteriori prescrizioni introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall'ente deputato al rilascio del titolo abilitativo finale;
- di **notificare** il presente provvedimento al diretto interessato Acquedotto Pugliese S.p.A. (C.F. 00347000721), Via Cognetti n. 36 – Bari, tramite PEC (**acquedotto.pugliese@pec.aqp.it**);
- di **trasmettere** copia dello stesso, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza, ai seguenti soggetti:
 - COMUNE DI CASARANO (**comune.casarano.le@pec.rupar.puglia.it**);
 - ARPA PUGLIA – DAP Lecce (**dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it**);
 - ASL LECCE - Area Sud (**sispsud.dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it**);
 - AUTORITA' IDRICA PUGLIESE (**protocollo@pec.aip.gov.it**);
 - REGIONE PUGLIA – Servizio Sistema Idrico Integrato (**ufficio.sii.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it**);
- di disporre, ai sensi di quanto stabilito all'art. 6, co. 9, del D.Lgs. n. 152/2006, la pubblicazione del presente provvedimento di valutazione preliminare e della documentazione trasmessa dal proponente sul sito internet istituzionale dell'autorità competente;
- di pubblicare altresì il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, nella sezione trasparenza del sito internet dell'Ente.

Il presente provvedimento non comporta spese a carico della Provincia.

Contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di piena conoscenza del medesimo, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, salvi i diversi termini stabiliti dalla legge.

Il responsabile della P.O. "Gestione Valutazioni Ambientali", Dr Giorgio Piccinno, attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione del dirigente del servizio, è conforme alle risultanze istruttorie.

POLITICHE DI TUTELA AMBIENTALE E TRANSIZIONE
 ECOLOGICA
 Il Dirigente
 Antonio Arno / INFOCERT SPA